



25 marzo 2024

comunicata il: **27. MRZ. 2024**

## DECISIONE DIPARTIMENTALE

**(corsi d'acqua dell'Engadina Alta; misure relative alla pesca in caso di eventi particolari)**

### I. Fattispecie

Sulla base di analisi effettuate per incarico dell'Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni (UCP) si è giunti alla conclusione che la popolazione naturale di temoli in Engadina Alta (status in conformità alla Confederazione "popolazione di temoli di importanza nazionale") è in forte calo. Poiché mancano in misura crescente individui di grandi dimensioni, anche la distribuzione per dimensione è mutata in modo sfavorevole. Le cause principali del calo dell'effettivo sono state individuate nell'elevata pressione esercitata dalla pesca, nel peggioramento degli habitat del temolo al di sotto di S-chanf (colate detritiche negli affluenti) e negli effetti dovuti ai deflussi discontinui. Inoltre nel 2019 una piena naturale ha decimato un'intera generazione di temoli; è seguita una moria di pesci al di sotto di S-chanf nel 2020. Per il ripristino o la rigenerazione naturale dell'effettivo di temoli, l'UCP ritiene perciò necessario limitare a tempo indeterminato lo sfruttamento ittico dei tratti dei corsi d'acqua in questione.

### II. Considerandi

1. Conformemente all'art. 41 cpv. 1 dell'ordinanza relativa all'esercizio della pesca (Prescrizioni per l'esercizio della pesca [PEP; CSC 760.155]), il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità (DIEM) può decidere per le acque interessate eccezioni relative agli attrezzi di cattura, ai metodi di cattura, ai periodi di pesca, nonché alle lunghezze di cattura e al numero di catture per regolazioni degli effettivi mirate e limitate nel tempo che sono nell'interesse della pesca e della salvaguardia della varietà delle specie. Le rispettive regolamentazioni devono essere pubblicate sul Foglio ufficiale cantonale (art. 41 cpv. 2 PEP).
2. Nel presente caso è stato accertato un calo significativo dell'effettivo di temoli nei corsi d'acqua dell'Engadina Alta, motivato tra l'altro con la pressione eccessiva esercitata dalla pesca. Il contingente stagionale di temoli viene perciò ridotto a 10 pesci. Al fine di preservare il vulnerabile effettivo ittico e di favorire la ricostituzione, l'apertura della stagione di pesca sarà posticipata di due settimane; la stagione di pesca durerà dal 15 giugno al 30 settembre (anziché dal 1° giugno al 15 settembre). La finestra temporale adeguata in conformità all'art. 12 e all'allegato 2 PEP permette agli animali di lasciare le zone di riproduzione e di distribuirsi nelle loro zone di diffusione naturali prima che inizi la stagione di pesca. Vige inoltre il divieto di usare esche naturali, fatta eccezione per sanguinerole morte, al fine di contenere il più possibile la mortalità di pesci nelle categorie di grandezza inferiori alla lunghezza di cattura ammessa. Le misure menzionate valgono per i corsi d'acqua seguenti:

- a. Inn: all'altezza dell'Hotel Palace, Maloja, fino allo sbocco nel lago di Sils (401), tra i laghi di fondovalle dell'Engadina Alta (402 – 403, senza il Lej Giazöl), presso il ponte Surlej (tra le tavole di demarcazione) e dall'uscita del lago di St. Moritz fino allo sbocco dell'Ova Chamuera (405 – 406), compresi il Lej da Spuondas e il Lej Gravatscha.
- b. Affluenti dell'Inn: Ova Brattas (426), Ova Schlattein (427), Ova Cristansains/Ovel illas Islas (442).

### III. Decisione

Dopo aver preso visione della documentazione determinante e in virtù dell'art. 41 cpv. 1 dell'ordinanza relativa all'esercizio della pesca (Prescrizioni per l'esercizio della pesca [PEP; CSC 760.155]) nonché sulla base dei precedenti considerandi

#### il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità decide:

1. Nei corpi d'acqua indicati di seguito la pesca viene aperta il 15 giugno e chiusa il 30 settembre:
  - a. Inn: all'altezza dell'Hotel Palace, Maloja, fino allo sbocco nel lago di Sils (401), tra i laghi di fondovalle dell'Engadina Alta (402 – 403, senza il Lej Giazöl), presso il ponte Surlej (tra le tavole di demarcazione) e dall'uscita del lago di St. Moritz fino allo sbocco dell'Ova Chamuera (405 – 406), compresi il Lej da Spuondas e il Lej Gravatscha.
  - b. Affluenti dell'Inn: Ova Brattas (426), Ova Schlattein (427), Ova Cristansains/Ovel illas Islas (442).
2. Nei corpi d'acqua indicati sopra vige un divieto generale di utilizzare esche naturali, fatta eccezione per le sanguinerole morte (bamali).
3. Il contingente stagionale di temoli viene ridotto a 10 pesci per pescatore per i corpi d'acqua indicati sopra.
4. Le regolamentazioni speciali per la pesca di temoli nei corpi d'acqua indicati sopra devono essere pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale.
5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso scritto e motivato al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira, entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 49 cpv. 1 lett. c della legge sulla giustizia amministrativa [LGA; CSC 370.100]). Il ricorso deve contenere il petito, la fattispecie e una motivazione. Devono essere allegati la decisione impugnata nonché eventuali mezzi di prova.
6. Comunicazione a:
  - Comune di Bregaglia, Via ai Crott 17, 7606 Promontogno
  - Comune Sils i.E./Segl, Chesa Cumünela, Via da Marias 93, 7514 Sils/Segl Maria
  - Comune di St. Moritz, Via Maistra 12, 7500 St. Moritz
  - Comune di Silvaplana, Via Maistra 24, 7513 Silvaplana
  - Comune di Celerina/Schlarigna, Via Maistra 97, 7505 Celerina/Schlarigna
  - Comune di Bever, Fuschigna 4, casella postale 18, 7502 Bever
  - Comune di La Punt Chamues-ch, Via Cumünela 43, 7522 La Punt Chamues-ch

- Ufficio per la caccia e la pesca
- Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità

Dipartimento infrastrutture, energia  
e mobilità dei Grigioni

La Direttrice:



Dr. Carmelia Maissen, Consigliera di Stato